

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2026, n. 029/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

- Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 2 Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 3 Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 4 Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 5 Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 6 Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 7 Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 8 Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 9 Modifiche all'articolo 29 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 10 Modifiche all'articolo 29 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 11 Modifica all'articolo 29 quater del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 12 Modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 13 Modifiche all'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 14 Modifica all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 15 Modifiche all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 16 Modifiche all'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 17 Modifica all'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 18 Inserimento del Capo VI bis del Titolo II del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 19 Modifiche all'articolo 59 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 20 Modifiche all'articolo 60 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 21 Modifica all'articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 22 Modifica all'articolo 79 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 23 Modifica all'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 24 Modifiche all'articolo 89 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 25 Norme transitorie
- Art. 26 Entrata in vigore ed efficacia

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:
<<3 ter. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare degli incentivi previsti per sostenere l'artigianato tipico di cui al titolo II, capo VI bis alle condizioni ivi previste. L'esercizio delle attività riconducibili alle lavorazioni artigianali di cui all'articolo 47 bis, comma 3 deve risultare dalla visura camerale.>>;
- b) dopo la lettera c) del comma 8 è inserita la seguente:
<<c bis) avere assolto all'obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituita dalla seguente:

- <<d) a favore delle società di servizi o del CATA di cui all'articolo 75 bis, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 100 per cento.>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera g) del comma 4 è inserita la seguente:
<<g bis) artigianato tipico di cui al titolo II, capo VI bis, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3 ter;>>;
- b) al comma 5 dopo le parole <<di cui al titolo II, capo III>> sono aggiunte le seguenti:
<<e degli incentivi per l'artigianato tipico volti alla partecipazione a eventi fieristici o altre manifestazioni promozionali, di cui all'articolo 47 ter, comma 1, lettera d)>>;
- c) il comma 6 bis è sostituito dal seguente:
<<6 bis. Le domande di cui al comma 4 corredate dalla documentazione di cui all'articolo 11 sono predisposte esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora

contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore dell'artigianato e su quello del CATA. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.>>;

d) dopo il comma 6 bis è inserito il seguente:

<<6 ter. Le domande di cui al comma 4 sono compilate sottoscritte e inoltrate dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o da procuratore interno all'impresa i cui poteri siano riportati in visura camerale. Alla compilazione ed inoltro può provvedere anche un soggetto terzo con l'utilizzo di proprie credenziali e secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 6 bis.>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserita la seguente:

<<d bis) copia del contratto assicurativo di cui all'articolo 2, comma 8, lettera c bis);>>.

Art. 5

(Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Dopo la lettera k) del comma 5 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserita la seguente:

<<k bis) in assenza dei requisiti di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (DURC) di cui all'articolo 14, comma 5, lettera b).>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Il comma 5 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

<<5. L'adozione del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione degli incentivi è subordinata alla verifica:

- a) dei requisiti di cui all'articolo 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento di cui al titolo II;
- b) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).>>.

Art. 7

(Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituita dalla seguente:

<<c) al riparto delle risorse assegnate tra i diversi canali contributivi individuati ai sensi della lettera b), secondo il criterio storico riferito alle concessioni effettuate nell'annualità precedente;>>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

<<d bis) incentivi per l'artigianato tipico di cui al titolo II, capo VI bis, limitatamente ai beni acquistati ovvero oggetto di intervento edilizio o di interventi di impiantistica;>>;

b) alla lettera e) le parole <<, e lettera d)>> sono soppresse.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 29 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. All'articolo 29 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

<<a bis) l'acquisto di autocarri omologati come N1 ad uso esclusivo aziendale, con una portata massima complessiva non superiore a 35 quintali ed un numero massimo di tre posti;>>;

b) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:

<<3 ter. Nel caso dei beni di cui al comma 3, lettere a) e a bis), è ammissibile la quota capitale dei canoni della locazione finanziaria o leasing operativo, a condizione che il relativo contratto, da allegare alla domanda di contributo, preveda l'obbligo del beneficiario ad acquistare i beni alla scadenza del contratto. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore del bene ed è commisurato all'arco temporale di cui all'articolo 9, comma 1. Non sono ammissibili la quota interessi e le spese accessorie.>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 29 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) le parole: <<e in leasing>> sono soppresse;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

<<d bis) spese per automezzi diversi da quelli di cui all'articolo 29 bis, comma 3, lettera a bis);>>.

Art. 11

(Modifica all'articolo 29 quater del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 quater del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:

<<1 bis. Per l'acquisto di autocarri omologati come N1, di cui all'articolo 29 bis, comma 3, lettera a bis), l'importo massimo di spesa ammissibile è pari a 10.000,00 euro.>>.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
<<b bis) l'acquisto di autocarri omologati come N1 ad uso esclusivo aziendale, con una portata massima complessiva non superiore a 35 quintali ed un numero massimo di tre posti;>>;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nel caso dei beni di cui al comma 1, lettere b) e b bis), è ammissibile la quota capitale dei canoni della locazione finanziaria o leasing operativo, a condizione che il relativo contratto, da allegare alla domanda di contributo, preveda l'obbligo del beneficiario ad acquistare i beni alla scadenza del contratto. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore del bene ed è commisurato all'arco temporale di cui all'articolo 9, comma 1. Non sono ammissibili la quota interessi e le spese accessorie.>>.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera f) dopo le parole: <<e per automezzi>> sono inserite le seguenti: <<diversi da quelli di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b bis)>>;
- b) alla lettera g) le parole: <<o in leasing>> sono soppresse.

Art. 14

(Modifica all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:

<<2 bis. Per le iniziative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b bis), relative all'acquisto di autocarri omologati come N1, l'importo massimo di spesa ammissibile è pari a 10.000,00 euro.>>.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 1 le parole: << per gli interventi di cui alla lettera a)>> sono soppresse;
- b) dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente:
<<d bis) l'acquisto di autocarri omologati come N1 ad uso esclusivo aziendale, con una portata massima complessiva non superiore a 35 quintali ed un numero massimo di tre posti;>>;
- c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nel caso dei beni di cui al comma 1, lettere d) e d bis), è ammissibile la quota capitale dei canoni della locazione finanziaria o leasing operativo, a condizione che il relativo contratto, da allegare alla domanda di contributo, preveda l'obbligo del beneficiario ad acquistare i beni alla scadenza del contratto. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore del bene ed è commisurato all'arco temporale di cui all'articolo 9, comma 1. Non sono ammissibili la quota interessi e le spese accessorie.>>.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera g) le parole: <<o in leasing>> sono soppresse;
- b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
<<g bis) spese per automezzi diversi da quelli di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d bis);>>.

Art. 17

(Modifica all'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:

<<1 bis. Per l'acquisto di autocarri omologati come N1, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d bis), l'importo massimo di spesa ammissibile è pari a 10.000,00 euro.>>.

Art. 18

(Inserimento del Capo VI bis del Titolo II del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Dopo il Capo VI del Titolo II del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:

<<CAPO VI BIS
ARTIGIANATO TIPICO

Art.47 bis

(Finalità e ambito di intervento)

1. In attuazione dell'articolo 54 bis della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale al fine di sostenere le produzioni artigianali tipiche, fortemente legate al territorio regionale, quali espressione di identificazione di un luogo, comunità o cultura.

2. Per le finalità previste dal presente regolamento rientrano tra le produzioni tipiche quelle appartenenti ai settori individuati al comma 3, che siano in possesso di un marchio di qualità DOP (Denominazione d'Origine Protetta) o IGP (Indicazione Geografica Protetta) o PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) o De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) oppure, in alternativa, di almeno due dei seguenti requisiti:

- a) *tradizionalità*: nella lavorazione sono riconoscibili tecniche e modalità, prevalentemente manuali, che si sono consolidate e tramandate nella cultura locale o regionale;
- b) *unicità e specificità*: l'insieme di queste caratteristiche rende il prodotto irripetibile al di fuori del suo contesto originario, conferendogli un valore unico;
- c) *identità culturale*: il prodotto diventa espressione dell'identità e della conoscenza collettiva di una comunità locale, richiamando familiarità e radici.

3. Rientrano tra le produzioni tipiche le seguenti lavorazioni artigianali:

- a) lavorazione del legno e dell'arredo tradizionale, incluse falegnameria, intaglio, tornitura e restauro di manufatti lignei;
- b) lavorazione artistica della pietra, della ceramica e del vetro;
- c) lavorazioni del ferro battuto e dei metalli artistici;
- d) lavorazioni dei tessuti, dei ricami, dei merletti, della sartoria tradizionale e dei costumi storici;
- e) lavorazioni della pelletteria e della calzatura artigianale;
- f) liuteria e costruzione artigianale di strumenti musicali;
- g) lavorazioni artigianali di trasformazione agroalimentare tradizionale, purché svolte secondo tecniche di tipo artigianale e connesse alla tradizione territoriale.

Art. 47 ter

(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. Per le finalità di cui all'articolo 47 bis, comma 1, sono finanziabili le seguenti iniziative rivolte alla conservazione, consolidamento e rafforzamento delle produzioni tipiche:

- a) iniziative dirette a favorire la successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX;
- b) interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 realizzati al di fuori delle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali comunali, esclusa la costruzione;
- c) attività di divulgazione e trasmissione delle competenze e conoscenze artigiane;
- d) partecipazione a eventi fieristici o altre manifestazioni promozionali, al di fuori delle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- e) attività volte all'ottenimento o alla tutela dei marchi di qualità di cui all'articolo 47 bis comma 2;
- f) costituzione di reti d'impresa, consorzi o altre forme di aggregazione tra imprese artigiane, finalizzate alla valorizzazione, promozione e commercializzazione delle produzioni tipiche o volte all'ottenimento o alla tutela dei marchi di qualità di cui all'articolo 47 bis, comma 2.

2. Per l'iniziativa di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese di cui all'articolo 59. Trovano applicazione altresì le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60.

3. Per l'iniziativa di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese relative a:

- a) lavori di ammodernamento, ampliamento, restauro, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili adibiti o da adibire a laboratori;
- b) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nel limite massimo del 15% degli investimenti di cui alla lettera a).

4. Le spese di cui al comma 3, lettera a), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e siano già adibiti ad attività produttiva;
- b) che l'unità immobiliare, per gli immobili già adibiti a laboratorio, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

5. Per l'iniziativa di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese relative a:

- a) affitto dei locali o occupazione di aree pubbliche per l'organizzazione di incontri ed esposizioni delle lavorazioni create dall'imprenditore artigiano;
- b) ideazione e produzione di materiale informativo, promozionale e pubblicitario.

6. Per l'iniziativa di cui al comma 1, lettera d), gli incentivi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare ed entro i limiti

massimi di spesa complessiva di cui all'articolo 47 quinquies, comma 3. Ove l'impresa presenti una o più domande per un numero superiore di manifestazioni, si tiene conto del criterio cronologico di presentazione della domanda o, in subordine, della data della manifestazione. Sono ammissibili le spese relative a:

- a) taxa di iscrizione;
- b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
- c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il montaggio/smontaggio;
- d) ideazione e produzione di materiale informativo, promozionale e pubblicitario.

7. Per l'iniziativa di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili le seguenti spese:

- a) costi sostenuti per ottenere il riconoscimento del marchio di qualità, quali le spese per la consulenza ai fini dello studio e stesura della domanda, per il deposito, per la traduzione e per l'assistenza in procedure di opposizione, attive e passive, per la registrazione di un marchio;
- b) spese per la tutela del marchio di qualità ottenuto, quali consulenza in materia di strategie di protezione del marchio, servizio di controllo e di gestione del marchio.

8. Per l'iniziativa di cui al comma 1, lettera f), sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a definire le azioni da realizzare attraverso il progetto di aggregazione in rete;
- b) acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a definire il piano di fattibilità economica, tecnica e finanziaria e per la stesura del contratto di rete;
- c) onorario notarile sostenuto per la costituzione della rete e per la formalizzazione del relativo contratto;
- d) acquisto e realizzazione di spazi e materiali promozionali relativi al progetto di aggregazione in rete;
- e) spese per la tutela del marchio di qualità ottenuto, quali consulenza in materia di strategie di protezione del marchio, servizio di controllo e di gestione del marchio.

Art. 47 quater
(Spese non ammissibili)

1. Per l'iniziativa di cui all'articolo 47 ter, comma 1, lettera a), non sono considerate ammissibili le spese di cui all'articolo 60.

2. Per l'iniziativa di cui all'articolo 47 ter, comma 1, lettera b), non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 47 ter, commi 3 e 4, e, a titolo esemplificativo:

- a) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda;
- b) spese per l'acquisto di terreni e fabbricati;
- c) spese per la costruzione di fabbricati;

- d) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti;
- e) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo, ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- f) spese generali;
- g) ammortamento di immobili.

3. Per l'iniziativa di cui all'articolo 47 ter, comma 1, lettera c), non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 47 ter, comma 5, e, a titolo esemplificativo:

- a) personale;
- b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa.

4. Per l'iniziativa di cui all'articolo 47 ter, comma 1, lettera d), non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 47 ter, comma 6, e, a titolo esemplificativo:

- a) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo, ed altre imposte, tasse, valori bollati, assicurazioni, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- b) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa.

5. Per l'iniziativa di cui all'articolo 47 ter, comma 1, lettera e), non sono considerate ammissibili le spese per i costi periodici di mantenimento di marchi e certificazioni già in essere.

6. Per l'iniziativa di cui all'articolo 47 ter, comma 1, lettera f), non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 47 ter, comma 8, e, a titolo esemplificativo:

- a) personale;
- b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
- c) beni di consumo e beni usati;
- d) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, i servizi di contabilità o revisione contabile;
- e) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Art. 47 quinquies
(Limiti di spesa)

1. Per l'iniziativa di cui all'articolo 47 ter comma 1, lettera a), la spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 10.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 150.000,00 euro.

2. Per l'iniziativa di cui all'articolo 47 ter comma 1, lettera b). la spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 75.000,00 euro.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 47 ter comma 1, lettere c), d), e) e f), la spesa complessiva per ciascuna iniziativa rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 30.000,00 euro.>>.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 59 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:
<<c bis) l'acquisto di autocarri omologati come N1 ad uso esclusivo aziendale, con una portata massima complessiva non superiore a 35 quintali ed un numero massimo di tre posti;>>;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nel caso dei beni di cui al comma 1, lettere c) e c bis), è ammissibile la quota capitale dei canoni della locazione finanziaria o leasing operativo, a condizione che il relativo contratto, da allegare alla domanda di contributo, preveda l'obbligo del beneficiario ad acquistare i beni alla scadenza del contratto. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore del bene ed è commisurato all'arco temporale di cui all'articolo 9, comma 1. Non sono ammissibili la quota interessi e le spese accessorie.>>.

Art. 20

(Modifica all'articolo 89 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera g) le parole: <<o in leasing>> sono soppresse;
- b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
<<g bis) spese per automezzi diversi da quelli di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c bis);>>.

Art. 21

(Modifica all'articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:

<<1 bis. Per l'acquisto di autocarri omologati come N1, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c bis), l'importo massimo di spesa ammissibile è pari a 10.000,00 euro.>>.

Art. 22

(Modifica all'articolo 79 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è soppresso.

Art. 23

(Modifica all'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. Al comma 9 dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<commi 4 e 6 concernenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 4 concernente>>.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 89 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012)

1. All'articolo 89 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per tale area di intervento sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) spese per il personale del CATA per l'organizzazione degli incontri da attivare presso le botteghe scuola o gli istituti scolastici o i locali messi gratuitamente a disposizione dal CATA, entro il limite massimo di 24 ore per progetto;
 - b) spese da riconoscere, per il tramite del CATA, all'impresa o alle imprese artigiane cui sia stato riconosciuto il titolo di bottega scuola, nella misura di euro 300,00 per incontro a ciascuna bottega scuola, a titolo di rimborso forfettario degli oneri diretti ed indiretti sostenuti per la valorizzazione dei mestieri artigiani;
 - c) spese sostenute dagli istituti scolastici coinvolti per l'organizzazione e la gestione delle giornate dedicate agli incontri, direttamente collegate alla realizzazione delle iniziative, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per coperture assicurative, materiali di supporto e trasporto.>>;
- b) il comma 3 è abrogato.

Art. 25

(Norme transitorie)

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

Art. 26
(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le seguenti disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 15 giugno 2026:

- a) l'articolo 2, comma 3 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente regolamento;
- b) l'articolo 10, comma 4, lettera g bis) del decreto del Presidente della Regione 33/2012, come inserita dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento;
- c) l'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Regione 33/2012, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del presente regolamento;
- d) l'articolo 22, comma 1, lettera d bis) del decreto del Presidente della Regione 33/2012, come inserita dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del presente regolamento;
- e) il capo VI bis, del titolo II del decreto del Presidente della Regione 33/2012, come inserito dall'articolo 18 del presente regolamento.

3. L'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 33/2012, come modificato dall'articolo 7 del presente regolamento, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027.